

DECISIONE DI CONTRARRE N. 9 DEL 20/12/2024

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, del servizio espurgo fosse biologiche per la sede dell'Unità Territoriale ACI di Venezia - CIG: B4D255F3FA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento delle spese in ACI, per il triennio 2023-2025, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 24 gennaio 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del D.L. n.101/2013, convertito, con modifiche, nella Legge n.125/2013 come integrato dall'art.50, co. 3bis del D.L. n.124/2019, convertito in Legge n.157/2019;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e dell'8 aprile 2021;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017, del 8 aprile 2019 e del 23 marzo 2021;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione ACI 2024-2026 (PIAO), adottato con deliberazione del Consiglio Generale dell'Ente del 24 gennaio 2024, in conformità al D.P.R. n. 81/2022 e al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2022, n. 132, ed, in particolare, la Sezione II: "*Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione*";

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente;

VISTO il provvedimento prot. n. DRUO A210344/0007437/24 del 28/10/2024, con il quale il Segretario Generale AcI ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 15/11/2024 e scadenza al 14/11/2025, l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale ACI di Venezia;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget

annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2025, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 31 ottobre 2024;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2025, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 4034 del 4 dicembre 2024 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2025, ha stabilito in € 40.000,00 e, comunque, nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo n.36/2023, "*Codice dei contratti pubblici*, in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs.n.36/2023, il [Regolam. Comm. UE 15/11/2023 n. 2495](#), che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari, ha previsto la soglia comunitaria di € 221.000,00, esclusa IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.14, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall'art.48, 1 comma del D.Lgs. n.36/2023, l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al [Libro I, Parti I e II](#);

VISTO, in particolare, l'art.50 del D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i. che prevede le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 del D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i.;

PRESO ATTO del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 28 giugno 2024 che, anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00, ha prorogato al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP in deroga alla disciplina della digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, possibilità già prevista fino al 30 settembre 2024 dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 gennaio 2024;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle

competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTI, in merito alla nomina e alle funzioni del RUP, gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e l'art.15 del Codice dei contratti pubblici che prevede un Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, salva la nomina di un responsabile del procedimento per una o più delle predette fasi;

VISTO l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.16 del D.Lgs. n.36/2023 e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del progetto in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile Unico del progetto, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i. ed all'articolo 15 del D.Lgs 36/2023;

CONSIDERATA la necessità di individuare una ditta, che svolga il servizio periodico di espurgo fosse biologiche e regolare manutenzione;

DATO ATTO che, trattandosi di servizi di importo stimato inferiore ad € 5.000,00 oltre IVA, non sussiste l'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto, ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RITENUTO, pertanto, di interpellare la ditta ECOMAN DI MANENTE ANDREA, già fornitrice dell'Ente in quanto ditta fiduciaria del proprietario dell'immobile, nel quale ha sede l'Unità Territoriale; ditta che, avendo esperienza e conoscenza della struttura degli impianti, ha sempre dimostrato affidabilità, professionalità e competenza dal punto di vista tecnico e della sicurezza;

CONSIDERATO che l'offerta presentata dalla predetta ECOMAN DI MANENTE ANDREA prevede un costo, a corpo, pari ad € 260,00 oltre IVA, per ogni intervento a cadenza annuale;

RITENUTA seria ed affidabile la suddetta offerta economica, che si conferma in linea con i prezzi praticati nel mercato di riferimento ed offre garanzia di una corretta esecuzione del servizio, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;

RITENUTO di affidare il servizio in parola per la durata di anni 4, decorrenti dal 1° gennaio 2025 con scadenza al 31 dicembre 2028, per un totale di quattro interventi, da svolgersi con cadenza annuale;

CONSIDERATO che l'oggetto dell'affidamento rientra nell'ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis del Dlgs 81/2008, per cui i costi per la sicurezza da interferenze sono pari a zero e non sussiste la necessità di redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

VERIFICATO che non sono stati riscontrati ulteriori oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze;

DATO ATTO che l'affidamento in argomento, in ragione del suo valore complessivo, risulta compreso nella soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs.n.36/2023 e, pertanto, è possibile procedere mediante affidamento diretto;

RICHIAMATO l'art. 49, comma 6, del D.Lgs.n.36/2023 e ritenuto, in ragione delle suesposte motivazioni, di non applicare al caso di specie il principio di rotazione;

VISTO l'art.17, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023, il quale prevede che in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1, col quale si adotta la decisione a contrarre, individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che la società ECOMAN DI MANENTE ANDREA è dotata della struttura e delle competenze necessarie per svolgere il servizio a perfetta regola d'arte, come nelle premesse;

VALUTATO che il ricorso alla suddetta procedura risulta rispondente ai principi di proporzionalità, semplificazione e tempestività dell'azione amministrativa, considerato che garantisce immediatezza nella procedura di acquisto, riduzione delle tempistiche e piena tracciabilità;

VALUTATO, altresì, che l'affidamento è stato effettuato nel rispetto dei principi di legittimità, trasparenza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, essendo stato preceduto da verifica di adeguatezza ed affidabilità del servizio prestato e della sua convenienza economica;

TENUTO CONTO che, in conformità all'art. 52 del D.Lgs. n.36/2023, la Società ha prestato idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR. n.445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n.36/2023;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e del suddetto art.52, la stazione appaltante verifica le dichiarazioni anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno e che in conformità all'art. 8 del Regolamento di attuazione del Sistema ACI di Prevenzione della Corruzione (aggiornato con Delibera Comitato Esecutivo del 23 marzo 2021), il campione minimo da sottoporre al controllo è pari al 10 % delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate dai concorrenti;

PRESO ATTO che, nell'ambito delle verifiche svolte, la Società risulta:

- regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento;
- in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali;
- priva di annotazioni sul Casellario Informativo tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;

PRESO ATTO che la Società ha debitamente sottoscritto il Patto d'integrità ed è stata edotta degli obblighi derivanti dal "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" di cui al D.P.R. n.62 /2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

DATO CONTO che:

- il termine dilatorio di cui al comma 3 dell'art.18 del D.Lgs.n.36/2023 non si applica agli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie europee, come previsto nello stesso art.18, comma 3, lett.d) e all'art. 55, comma 2 del D. Lgs. n.36/2023;
- l'affidamento si perfezionerà nella forma dello scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata;
- in conformità al comma 10 dell'art.18 del D. Lgs. n.36/2023, che rinvia alla tabella di cui all'allegato I.4 al D. Lgs. n.36/2023, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 non è dovuta l'imposta di bollo;

TENUTO CONTO che, per l'esiguità dell'importo e la tipologia di servizio, non si ritiene di richiedere la prestazione di alcuna garanzia;

PRESO ATTO che al presente acquisto è stato assegnato dall'ANAC il numero CIG: B4D255F3FA

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura di budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente

ASSUME LA SEGUENTE DECISIONE

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente decisione, si autorizza, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, l'affidamento diretto del servizio espurgo fosse biologiche, per la sede dell'Unità Territoriale ACI di Venezia, alla Società ECOMAN DI MANENTE ANDREA, P.IVA0310794027 con sede a Chirignago (VE), via Asseggiano 208, verso il corrispettivo totale di € 1040,00, oltre IVA.

Il servizio avrà la durata di anni quattro, decorrenti dal 1° gennaio 2025 con scadenza al 31 dicembre 2028, per un totale di quattro interventi, da svolgersi con cadenza annuale.

Si dà atto che non sono stati riscontrati ulteriori costi della sicurezza per rischio da interferenze.

La spesa di € 1040,00, oltre IVA, verrà contabilizzata sul conto di costo n. 410728001 manutenzione fabbricati a valere sul budget di gestione assegnato all'Unità Territoriale di Venezia, quale Unità Organizzativa Gestore 4971, C.d.R. 4971, per le quote di competenza così ripartite negli esercizi finanziari 2025 – 2028:

- € 260,00 oltre IVA, nell'esercizio finanziario 2025;
- € 260,00 oltre IVA, nell'esercizio finanziario 2026;
- € 260,00 oltre IVA, nell'esercizio finanziario 2027;
- € 260,00 oltre IVA, nell'esercizio finanziario 2028.

Si dà atto che la suddetta Società, a seguito delle verifiche effettuate, risulta regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento, in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, priva di annotazioni sul Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC.

Si dà atto, inoltre, che:

- il termine dilatorio di cui al comma 3 dell'art.18 del D.Lgs.n.36/2023 non si applica agli

affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie europee, come previsto nello stesso art.18, comma 3, lett.d) e all'art. 55, comma 2 del D. Lgs. n.36/2023;

- L'affidamento sarà formalizzato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice degli appalti, nella forma dello scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
- in conformità al comma 10 dell'art.18 del D. Lgs. n.36/2023 che rinvia alla tabella di cui all'allegato I.4 al D. Lgs. n.36/2023, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 non è dovuta l'imposta di bollo;

Si dà atto che la Società ha sottoscritto il Patto d'integrità ed è stata resa edotta delle disposizioni contenute nel "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" di cui al D.P.R. n.62 /2013 e nel Codice di comportamento dell'Ente.

Il pagamento delle fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare e verrà effettuato con le modalità di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Il sistema CIG dell'ANAC ha assegnato alla presente procedura il n. B4D255F3FA.

La sottoscritta assume la Responsabilità Unica del progetto di cui all'art.15 del D.Lgs n.36/2023.

Si dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del suddetto D.P.R., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza, ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura:

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 16 del Codice dei contratti pubblici, all'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

La *governance* e l'esecuzione del contratto sono dirette dal Responsabile del progetto che avrà cura di svolgere le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione del servizio, nonché di provvedere al pagamento del corrispettivo.

Del presente provvedimento darà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

La Responsabile dell'Unità Territoriale ACI di Venezia
Dott.ssa Giusy Aronica